SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 4 APRILE 1974 [1] [2]

Manlio Serio
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 115-73

Massime

1. *Dipendenti — Assunzione — Scelta — Criteri — Nozioni teoriche e pratiche relative ad un determinato ordinamento giuridico nazionale — Liceità di un requisito del genere*
   (Statuto del personale, art. 27)

2. *Dipendenti — Assunzione — Concorso per titoli e per esami — Possibilità di tener conto dei titoli in una fase successiva alla valutazione delle prove*
   (Statuto del personale, allegato III, art. 5, 1° e 4° comma)

1. Benché lo statuto vieti di riservare posti ai cittadini di un determinato Stato membro, l'autorità che ha il potere di nomina può legittimamente subordinare la sua scelta, trattandosi dell'assunzione di un dipendente, alla condizione che il candidato sia in possesso di nozioni teoriche e pratiche relative ad un determinato ordinamento giuridico nazionale.
2. Dall'art. 5, 1° e 4° comma, dell'allegato III dello statuto si desume che i titoli presentati da ciascun candidato servono, in primo luogo, a porre la commissione esaminatrice in condizione di scegliere i candidati che possono essere ammessi agli esami. Le suddette disposizioni non vietano tuttavia che i titoli vengano anch'essi presi in considerazione, tenuto conto dell'esito degli esami, ai fini della decisione di nomina.

Nella causa 115-73,

MANLIO SERIO, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Remo Serio, del foro di Salerno, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Joseph Guill, 23, rue Seimetz,

ricorrente,

1 — Lingua processuale: l'italiano.

2 — Per motivi di semplicità e di chiarezza, la Corte ha deciso di apportare alcune modifiche alla formulazione delle sentenze. Saranno soppressi, fra l'altro, i «visti», che precedevano il dispositivo. Il lettore potrà trovare nella motivazione, in ordine logico, tutte le indicazioni relative agli atti richiamati nel testo.

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Giorgio Pincherle, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico sig. Pierre Lamoureux, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto:

— l'annullamento del procedimento di concorso COM/388/71 e della susseguente nomina;

— il risarcimento dei danni,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: R. Monaco (relatore), presidente di Sezione f.f.; J. Mertens de Wilmars e C. Ó Dálaigh, giudici;

avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

I fatti che sono all'origine della presente controversia e lo svolgimento della fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

1. Con bando COM/388/71, la Commissione indiceva un concorso interno per l'assegnazione di un posto di categoria e carriera A 5/A 4. Fra gli altri requisiti per l'ammissione al concorso, nel bando era prevista la «conoscenza teorica e pratica del diritto olandese». Con lettera 8 novembre 1971, indirizzata al direttore generale dell'amministrazione, il ricorrente faceva presente che il bando, per il fatto di contenere la suddetta clausola, era viziato da eccesso di potere ed

aveva carattere discriminatorio; egli ne chiedeva pertanto la revoca. Queste rimostranze, come quelle contenute nella precedente lettera del ricorrente in data 19 ottobre 1971, venivano respinte dall' amministrazione, il 29 febbraio 1972. Il rivorrente, che aveva presentato la propria candidatura, veniva ammesso, il 14 marzo 1972, alle prove scritte comprese nel procedimento di concorso. Con lettera dell'amministrazione in data 13 giugno 1972 veniva informato che la sua candidatura non era stata accolta. Il ricorrente contestava allora i termini di questa lettera, in una nota indirizzata il 16 giugno 1972 al gabinetto del presidente della Commissione e nella quale egli sosteneva che il suo nome figurava sull'elenco degli idonei. Con una lettera di pari data, pervenuta all'interessato il 21 giugno 1972, l'amministrazione gli confermava l'esito negativo del concorso, precisando tuttavia ch'egli era stato dichiarato idoneo.

Con decisione 31 maggio 1972, la Commissione nominava al posto vacante il sig. Christiaan Timmermanns, cittadino olandese. Contro tale decisione, il 23 luglio 1972, il ricorrente proponeva reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, reclamo che veniva respinto con decisione 15 gennaio 1973, notificata all'interessato il 23 gennaio 1973.

Il 23 marzo 1973, è stato proposto il presente ricorso.

2. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso, con ordinanza 8 novembre 1973, di procedere all'audizione di due testimoni e d'invitare la Commissione a produrre, entro il 20 novembre 1973, taluni documenti, ai fini della discussione orale.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia «dichiarare»:

— che il presente ricorso è ricevibile;

— che il procedimento di concorso COM/388/71 e la susseguente nomina del sig. Christiaan Timmermanns sono nulli;

— ch'egli dev'essere risarcito dalla convenuta del danno materiale subito, calcolato in base alle differenza fra lo stipendio ch'egli avrebbe percepito se fosse stato nominato al posto de quo e quello da lui effettivamente percepito fino alla data della sentenza;

— ch'egli dev'essere risarcito del danno morale che la Corte vorrà determinare ex aequo et bono, derivante dalla intenzionale, reiterata preclusione illecita del ricorrente da possibilità di carriera;

— che la convenuta è condannata a tutte le spese del giudizio e che, in ogni caso, al ricorrente si applicano gli artt. 69, 70, 71, 72 e 73 del regolamento di procedura.

Il ricorrente ha inoltre offerto delle prove ed ha chiesto alla Corte di voler procedere a materiali controlli in merito a varie circostanze richiamate, nelle memorie da lui presentate, a sostegno delle suddette conclusioni.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso in ogni sua parte e porre le spese a carico del ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

Il *ricorrente* sostiene che l'impugnato procedimento di concorso è viziato da eccesso di potere ed ha carattere discriminatorio, in quanto il relativo bando contemplava, fra i requisiti per l'ammissione, la conoscenza teorica e pratica del diritto olandese. A sostegno di questi mezzi, egli osserva in primo luogo non essere reali-

stico affermare che la conoscenza teorica e pratica del suddetto diritto non sia prerogativa degli olandesi, tenuto conto fra l'altro delle difficoltà che incontrerebbe un non olandese ad acquisire una conoscenza pratica del diritto dei Paesi Bassi, In secondo luogo, data la natura dell'attività affidata alla divisione di cui trattasi ed ai dipendenti in essa inquadrati, la necessità di tener conto nell'ambito dei lavori da svolgere, di tutte le legislazioni nazionali vieterebbe di esigere la conoscenza di una sola di esse, e di assumere dipendenti aventi la cittadinanza di un determinato paese. Infine, non sarebbe esatto che la prova relativa alla conoscenza del diritto olandese non abbia avuto carattere eliminatorio, poiché i risultati della prova stessa hanno avuto peso rilevante nella valutazione dei due candidati.

L'atteggiamento assunto nella fattispecie dall'amministrazione non sarebbe altro, del resto, che il risultato di un piano prestabilito, inteso a favorire, fin dal momento dell'assunzione, il candidato prescelto, a detrimento della carriera del ricorrente. Offrendo numerose prove, questi fa valere una serie di circostanze che dimostrerebbero l'esistenza di un tal piano, alla cui realizzazione avrebbe contribuito il concorso in questione.

Inoltre, afferma il ricorrente, le prove del concorso si sono svolte in modo irregolare. I candidati che vi partecipavano erano due, un olandese e un italiano. Il fatto che il presidente della commissione esaminatrice aveva deciso ch'essi dovessero consegnare i temi non solo nella traduzione francese, ma anche nel testo originale, aveva permesso l'identificazione dei candidati, cosicchè non era stata garantita la necessaria anonimità delle prove.

Per di più, nel fascicolo di nomina sottoposto alla Commissione non si trovavano taluni documenti relativi alla preparazione accademica e all'esperienza professionale del ricorrente, tuttavia allegati all'atto di candidatura. Questa omissione, che difficilmente potrebbe essere considerata casuale, avrebbe influito sulla decisione di nomina, come si dovrebbe ammettere in particolare considerando la differenza esistente su questo punto fra i meriti dei candidati. Sarebbe d'altra parte contro la natura di un concorso per titoli e per esami l'attribuire ai titoli la semplice funzione di presupposto per l'ammissione alle prove; in un concorso del genere, la valutazione del merito di ciascun candidato dev'essere infatti basata non solo sull'esito delle prove, ma anche sui titoli. Il ricorrente assume inoltre che, tenuto conto delle suddette circostanze, si potrebbe dubitare dell'assoluta obiettività della commissione d'esame. Egli sottolinea, fra l'altro, che un membro di quest'ultima aveva fatto parte della commissione paritetica al cui esame erano stati sottoposti sia l'avviso di posto vacante, sia il bando di concorso impugnato, e che, benché nulla consenta di mettere in dubbio l'obiettività del rappresentante del servizio giuridico nella commissione esaminatrice, va quanto meno tenuto conto dei legami esistenti, per ragioni di lavoro, fra lui e il direttore generale.

Il ricorrente richiama infine l'attenzione della Corte sui voti ottenuti rispettivamente dai due candidati, nella prova generale e in quella speciale, e sulle singolarità del punteggio loro attribuito: le cifre ricorrenti nelle votazioni si presterebbero facilmente a manipolazioni.

La *Commissione* nega, in primo luogo, che il procedimento di concorso in questione sia stato preordinato al fine di favorire «un candidato di una nazionalità determinata». Essa conferma la necessità che una importante divisione della direzione generale di cui trattasi abbia una composizione equilibrata, stanti i compiti che il trattato attribuisce alla Commissione. Tale equilibrio non è in contrasto col divieto sancito dall'art. 27 dello statuto del personale. Dalla struttura della divisione in parola e dalla natura di taluni compiti ad essa affidati risulta infatti che la presenza nella stessa di un esperto di diritto olandese è opportuna, se non proprio necessaria. D'altronde, la «conoscenza pratica» di un determinato diritto

non è equivalente a «pratica forense» o «giudiziaria». Infine, il bando di concorso in questione richiedeva principalmente la «profonda conoscenza del diritto privato ed in particolare del diritto commerciale», senza specifico riferimento ad una determinata legislazione; la conoscenza del diritto olandese costituiva un accessorio che sarebbe stato utile al servizio, ma non certo una condizione sine qua non.

La Commissione contesta poi il fatto che il ricorrente sia stato oggetto di persecuzioni le quali abbiano ostacolato la sua carriera, e prende posizione su varie affermazioni fatte in proposito dall'interessato. Essa osserva altresì che questi non può trarre argomento a suo favore da un presunto comportamento illecito della Commissione, che troverebbe espressione in atti lesivi da lui non tempestivamente impugnati e di cui non può, in occasione della presente causa, far valere l'ipotizzata illegittimità.

La Commissione conferma, d'altra parte, che sono state prese tutte le precauzioni per garantire un corretto svolgimento delle operazioni del concorso. Le prove scritte sono state consegnate ai correttori nella loro traduzione in lingua francese, non già nella versione originale. Questa era stata messa a disposizione degli esaminatori affinché potessero eventualmente, dopo l'attribuzione dei voti, controllare l'esattezza delle traduzioni dei testi sui quali si erano pronunciati.

Respinta, infine, la tesi della mancanza di obiettività da parte della commissione esaminatrice, la Commissione precisa che nella fattispecie, come in numerosi altri casi, i titoli sono stati presi in considerazione per determinare quali, fra i candidati, dovessero essere ammessi al concorso e successivamente alle prove scritte. È errato ritenere che i titoli rientrino, come elemento di giudizio, nel procedimento di nomina; essi rientrano nel procedimento di concorso; la nomina è però la fase successiva, in cui avviene la scelta da parte della autorità che ne ha il potere, la quale è allora in possesso dell'elenco degli idonei e della relazione motivata della commissione d'esame. Come sempre, detta autorità aveva a sua disposizione, nella fattispecie, il fascicolo personale dei candidati, contenente i rapporti informativi.

Nella replica, il *ricorrente* ribadisce la tesi secondo cui il procedimento di concorso impugnato rientrava in un piano predisposto alla promozione di un candidato di una determinata nazionalità. Su questo punto egli offre delle prove, e insiste sull'opportunità di procedere all'audizione di testimoni.

Egli sostiene, con ampiezza di particolari, che, mentre da parte sua non viene contestata la necessità di una ripartizione equilibrata delle nazionalità nell'ambito della divisione interessata, la composizione di questa non è conforme — né prima, né dopo il concorso — al principio invocato dalla Commissione. Dopo aver ribadito che la conoscenza teorica e pratica del diritto olandese non rispondeva alle esigenze del servizio, il ricorrente precisa ulteriormente gli elementi di fatto che proverebbero l'esistenza di un piano prestabilito, inteso a favorire il candidato prescelto, e il malevolo atteggiamento della Commissione nei propri confronti. Egli contesta che gli sia vietato far valere, nella fattispecie, circostanze passate (poiché, per stabilire la veridicità di un fatto, è appunto necessario far luce sul passato) ed esaminare, quindi, il presente caso tenendo conto di tutti i precedenti utili. Dopo aver osservato di non aver fatto tempestivamente valere tali circostanze poiché considera il ricorso come «ultima ratio» per ottenere, da parte dell'amministrazione, il riconoscimento di un diritto, egli richiama più particolarmente l'attenzione sulle circostanze in cui è avvenuta la sua reintegrazione nella divisione alla quale originariamente apparteneva. La decisione del direttore generale che ordinava tale reintegrazione era intervenuta alcuni giorni dopo che egli aveva appreso dal capo divisione di non aver alcuna possibilità di essere nominato al posto A 5/A 4 resosi vacante, né alcuna prospettiva di avanzamento nella divisione cui era stato trasferito «provvisoriamente».

Tornando sulla questione dell'anonimità delle prove, il ricorrente replica di non comprendere la finezza della distinzione fatta dalla convenuta tra l'aver «*dato*» i temi agli esaminatori e l'averli *messi a loro disposizione*. Egli precisa che lo stesso Presidente della commissione d'esame gli ha dichiarato che le prove, sia in originale, sia nella traduzione francese, erano state consegnate agli esaminatori, e chiede che la Corte voglia sentire su questo punto la testimonianza della stesso funzionario.

Infine, quanto al valore dei titoli in un concorso «per titoli e per esami», come era quello di cui è causa, il ricorrente replica che lo statuto del personale distingue nettamente, agli artt. 1 b) e 5 dell'allegato III, tre tipi di concorso: per titoli, per esami, e per titoli ed esami. Se la tesi della convenuta fosse esatta, nel senso che nel concorso COM/388/71 i titoli erano stati presi in considerazione unicamente al fine dell'ammissione alle prove, se ne dovrebbe inferire che, contrariamente a quanto stabilito nel bando, non si è trattato di un concorso «per titoli e per esami», ma di un concorso «per esami».

La *convenuta* ribatte che il ricorrente confonde l'equilibrata ripartizione delle nazionalità dei dipendenti, intesa ad accrescere la funzionalità di determinati uffici, con un concetto di «equilibrio geografico» che si fonda su una ripartizione degli impieghi commisurata all'importanza degli Stati membri. È alla prima di tali concezioni che la Commissione si riferisce nel controricorso. Confermato il proprio punto di vista su tutti i punti in discussione, in particolare in merito all' assunto secondo cui il ricorrente sarebbe oggetto di discriminazioni o di malevolenza da parte dell'amministrazione, la convenuta torna sul problema dell'importanza dei titoli in un concorso «per titoli e per esami», e su quello dell'anonimità delle prove. Quanto al primo, essa rileva che, se non è escluso che il bando possa attribuire ai titoli il valore di un criterio di valutazione il quale si aggiunge a quello del risultato degli esami, non si può d'altronde negare che, nell' esercizio dei poteri conferiti in materia all'autorità che ha il potere di nomina, questa possa imprimere al concorso per titoli e per esami un carattere più attinente al concorso per soli titoli o, viceversa, a quello per soli esami. Nel caso di specie, i titoli costituivano una condizione per l'ammissione non solo al concorso, ma anche alle prove. Quanto alla seconda questione, la convenuta ribadisce che gli esaminatori ebbero accesso alla versione originale dei temi solo *dopo* l'attribuzione di voti.

Prendendo posizione, infine, in merito alla domanda di risarcimento del ricorrente, essa osserva che questi adduce a sostegno di tale domanda varie circostanze (intenzionale blocco della sua carriera, atteggiamento ostile del direttore generale Vogelaar, ecc.) interpretate in modo tendenzioso e soggettivo, le quali non riescono a costituire un complesso coerente, preciso e pertinente di indizi che dimostrerebbero la volontà «colpevole» dell'amministrazione di escludere il ricorrente da ogni possibilità di promozione. Quanto alla reintegrazione del ricorrente nella sua divisione d'origine, nel febbraio 1973, e al preteso rifiuto di concedergli qualsiasi avanzamento nell'ambito della stessa, la convenuta precisa che l'una e l'altra circostanza si spiegano col fatto che, a quell'epoca, detta divisione era stata annessa ad una nuova direzione generale. La promozione, in tal caso, avrebbe implicato l'avanzamento del ricorrente in un ufficio ormai dipendente da una direzione generale diversa da quella in cui egli era inquadrato.

IV — Fase orale del procedimento

Le parti sono state ascoltate nelle udienze del 12 dicembre 1973 e del 13 febbraio 1974.

La Corte (Prima Sezione) ha proceduto,

in data 12 dicembre 1973, all'audizione dei sigg. Christiaan Timmermans e Karl Gleichmann.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 marzo 1974.

In diritto

1 Il ricorso depositato in cancelleria il 23 marzo 1973 tende in primo luogo all'annullamento del procedimento di concorso COM/388/71 e della susseguente decisione di nomina adottata dalla Commissione.

Esso mira inoltre a far condannare la Commissione al risarcimento del danno morale ch'essa avrebbe causato al ricorrente col suo preteso comportamento illecito.

2 Il ricorrente sostiene che il concorso in parola è stato concepito ed organizzato in modo da favorire un determinato candidato.

In primo luogo, egli assume che, anteriormente alla pubblicazione del bando, il candidato prescelto in esito al concorso stesso aveva affermato che il capo della divisione cui apparteneva il posto vacante gli aveva offerto un posto di grado A 5 nella divisione stessa, offerta ch'egli aveva accettato.

Questo assunto è stato smentito dall'audizione dei testimoni cui la Corte ha proceduto all'udienza del 12 dicembre 1973.

3 Inoltre, il ricorrente sostiene che il carattere discriminatorio del concorso risulta altresì dalla circostanza che il bando stabiliva, fra i requisiti per l'ammissione, la profonda conoscenza teorica e pratica del diritto olandese. La natura dei lavori affidati alla divisione interessata ed in particolare la necessità di tener conto, nello svolgimento di questi lavori, di tutti gli ordinamenti degli Stati membri rendevano ingiustificato il suddetto requisito.

4 Benché lo Statuto vieti di riservare posti ai cittadini di un determinato Stato membro, l'autorità che ha il potere di nomina può legittimamente subordinare la sua scelta, trattandosi dell'assunzione di un dipendente, alla condi-

zione che il candidato sia in possesso di nozioni teoriche e pratiche relativamente ad un determinato ordinamento giuridico nazionale.

Nella fattispecie, tenuto conto dei compiti affidati alla divisione cui appartiene il posto messo a concorso, la quale si occupa del diritto delle società, la nomina di un esperto di diritto olandese poteva giustificarsi col fatto ch'era intervenuta, poco tempo prima, una riforma del diritto olandese delle società.

Per quanto riguarda, d'altro canto, la scelta dei temi assegnati per la prova principale, tale scelta rispondeva alla natura dei compiti affidati alla divisione interessata.

5 Il ricorrente fa valere inoltre che il procedimento di concorso si è svolto in modo irregolare, data la composizione della commissione esaminatrice e la possibilità, a questa attribuita, di disporre non solo della traduzione francese, ma anche del testo originale dei lavori dei candidati. Poiché, infatti, i due candidati ammessi alle prove erano l'uno cittadino olandese, l'altro cittadino italiano, la suddetta possibilità avrebbe consentito l'identificazione dei candidati, escludendo il necessario anonimato delle prove.

Per di più, il punteggio attribuito dalla commissione ai relativi lavori avrebbe costituito oggetto di «manipolazioni».

6 Data la loro gravità, affermazioni del genere potrebbero esser prese in considerazione solo qualora fossero accompagnate dall'offerta di valide prove. Questa condizione non si è verificata nella fattispecie.

In particolare, la tesi della Commissione, secondo cui il testo originale dei lavori dei candidati era stato messo a disposizione dei membri della commissione d'esame affinché questi, dopo l'attribuzione dei voti, potessero eventualmente controllare l'esattezza dei testi sui quali avevano espresso il loro giudizio, è indirettamente confermata dalla nota di trasmissione dei lavori stessi, contenuta nel fascicolo amministrativo che riguarda il procedimento in questione.

7 Il ricorrente sostiene infine che, trattandosi di un concorso «per titoli e per esami», la Commissione non poteva fondare la decisione di nomina unicamente sul risultato degli esami, senza tener conto dei titoli di ciascun candidato.

A norma dell'art. 5, 1° e 4° comma, dell'allegato III dello statuto, la commissione esaminatrice «stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso» e «nei concorsi per titoli ed esami, ... stabilisce quali fra i candidati che figurano in detto elenco sono ammessi alle prove d'esame».

I titoli presentati da ciascun candidato servono quindi, in primo luogo, a porre la commissione esaminatrice in condizione di scegliere i candidati che possono essere ammessi agli esami.

Queste disposizioni non vietano, tuttavia, di tener conto dei titoli anche in una fase successiva a quella dell'ammissione alle prove del concorso.

I titoli costituiscono infatti un elemento di valutazione, che — insieme ai dati relativi all'esito degli esami — può essere preso in considerazione ai fini della decisione di nomina.

Nella fattispecie tuttavia — visti i risultati degli esami, e in particolare della prova principale — non sembra che ai titoli presentati dal ricorrente dovesse attribuirsi un peso decisivo in suo favore.

8 Per questi motivi, il capo della domanda inteso ad ottenere l'annullamento del concorso COM/388/71 e della nomina impugnata è infondato.

Di conseguenza, non può neppure essere accolto il capo della domanda relativo al risarcimento dei danni, fondato sulla pretesa irregolarità dei suddetti atti.

Il ricorso va quindi respinto.

Sulle spese

9 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

dichiara e statuisce:

1. Il ricorso è respinto.

2. Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Monaco Mertens de Wilmars Ó Dálaigh

Cosí deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 aprile 1974.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente f.f.
R. Monaco

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 19 MARZO 1974 [1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Il ricorrente nella presente causa è un dipendente della Commissione, il quale, avendo partecipato al concorso indetto per l'assegnazione di un posto di amministratore principale nell'organico della stessa istituzione, non veniva prescelto per la nomina.

La vacanza del posto in questione, successivamente oggetto di un concorso interno, era stata dapprima resa nota mediante un avviso che fissava al 17 giugno 1971 il termine per la presentazione delle domande. È evidente che, in un procedimento del genere, la persona che presenti la propria candidatura in risposta all'avviso di posto vacante deve considerarsi, a meno che non si ritiri, candidata a qualsiasi successivo concorso relativo allo stesso posto.

Nella fattispecie si trattava di un posto di grado A 5/A 4, nella divisione che si occupa del diritto europeo delle società. L'avviso di posto vacante precisava che i candidati dovevano possedere, possibilmente, una profonda conoscenza teorica

1 — Traduzione dall'inglese.